

in un secondo discorso l'onorevole Biancheri, cambiato sistema, combatte l'emendamento Cossato, non più come inutile, ma come dannoso, in quanto che allontanerebbe compagnie dall'assumere l'impresa di costruire la strada della Liguria.

Volendo dunque l'onorevole membro della Giunta combattere nel suo nuovo sistema il generale Cossato, avvertiva non contenersi simile proposta in altri capitoli fatti tra il Governo ed altre società che si assunsero l'impresa di costruire ferrovie, e perciò essere cosa odiosa l'introdurla nel capitolato che stiamo discutendo, e potere tale introduzione allontanare molte società dall'opera che è dal Governo desiderata.

Facile è la risposta. Sinora il Governo ha guarentiti gli interessi e non la rendita brutta delle strade ferrate. Ora, siccome anche quando l'esercizio della strada è sospeso dalla guerra o da altra forza maggiore, non è men vero che i capitali sono stati spesi, così è giusto, quando avvi stipulazione, che il Governo ne paghi l'interesse alla società.

Ben diversamente sta la cosa quando si guarentisce la rendita brutta. In questo caso la somma guarentita deve rimborsare la società e dell'interesse dei capitali e delle spese d'esercizio. Ora queste ultime cessano perchè l'esercizio non ha più luogo. Dunque non è giusto che alla società si dia il compenso di spese che non fa.

L'onorevole Casaretto obbiettava non essersi stabilito per la strada ferrata da Annecy a Ginevra dover cessare la guarentigia delle lire 25,000.

Rispondo quest'articolo 100 riferirsi anche a quella strada, e così non esserne diversa la condizione, ove a tale articolo si dia quell'interpretazione che da principio gli dava l'onorevole Biancheri. Che, se ora è nato il dubbio, è bene si risolva legislativamente, tanto più che alcuni deputati gli danno un'interpretazione sfavorevole al Governo.

Nulla dirò circa la necessità dell'emendamento Cossato, al quale non può supplire l'articolo 100, come ha dimostrato il deputato Ara. L'articolo 100 dice che la compagnia non ha diritto ad alcuna indennità pel sospeso esercizio; esso non parla di cessazione di guarentigia. Potrebbe quindi temere che il giudice applicasse qui la regola legale: *inclusio unius, exclusio alterius*.

Per questi motivi voto per l'emendamento proposto dal generale Cossato.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Mi credo in debito di far osservare alla Camera che la disposizione del capitolato inserita nell'articolo 100 è stata inserita in tutti i capitoli di concessione che abbiamo fatti, sia che portassero o no una garanzia; la quale circostanza mi pare che non rechi una grande differenza; imperocchè, se v'ha garanzia, vuol dire che si parte dalla supposizione che la rendita non possa essere tale da chiamare i capitali a quell'impresa senza un'assicurazione; se non vi è garanzia, vuol dire che la presunzione è favorevolissima all'impresa e che la società si tiene certa di fare larghi guadagni. Ma, quando si rovina la strada e se ne interrompe l'esercizio, la perdita

della società che non è guarentita è uguale alla perdita della società guarentita: essa perde tutta la sua entrata.

Ad ogni modo, torno a far osservare che quest'articolo, ripetuto in tutti i capitoli, non ha suscitato prima d'ora nessuna quistione, e dico specialmente che non ne ha suscitato il capitolato di concessione per la strada della Savoia, nel quale fu introdotto quest'articolo, benchè ci fosse l'assicurazione del 4 1/2 per 100.

Non potendo io leggere, prego l'onorevole mio collega di darne lettura.

**LANZA, ministro della pubblica istruzione.** L'articolo 100 del presente capitolato corrisponderebbe all'articolo 74 del primo capitolato che si è fatto colla società della strada ferrata *Vittorio Emanuele*.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Prego la Camera di osservare che questo è uno di quegli articoli che nelle successive convenzioni colla medesima società non hanno subito alcuna alterazione.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'articolo 74 del capitolato colla società della strada ferrata *Vittorio Emanuele* è concepito in questi termini:

« Art. 74. Si en cas de guerre dans l'Etat le Gouvernement faisait enlever, en entier ou en partie, les rails et couper les communications sur le chemin de fer, il en supporterait lui-même toutes les dépenses. »

« Lorsque les circonstances qui auront donné lieu à l'interruption viendront à cesser, le Gouvernement donnera à la compagnie une juste indemnité, qui sera toutefois limitée à la somme strictement nécessaire pour rétablir les objets et matériaux démolis ou détériorés dans ces circonstances. »

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Vede dunque la Camera che è precisamente la stessa disposizione.

Io interrompo la strada; naturalmente non obbligo la società a distruggere l'opera sua; io farò dunque a mie spese il lavoro a ciò necessario; quando sarà cessato il motivo che mi ha indotto a distruggerla, io ristabilirò la strada nel suo primo stato, ma non darò nessuna indennità. Questo stesso articolo, io lo ripeto qui, e lo ripeto con quella confidenza che si ha dopo averlo inserito in sei, sette e più capitoli di concessione, senza aver mai trovata alcuna opposizione.

Io dunque consiglierai la Camera a conservare la disposizione medesima per non mettersi in certo modo in contraddizione con ciò che fu antecedentemente stabilito, e perchè non sembri che si voglia in questa concessione mettere un aggravio maggiore di quelli che si posero in tutte le altre. E qui appunto farò osservare che dopo le parole pronunziate dal generale Cossato la dichiarazione da lui proposta sarebbe molto più grave a chi volesse assumere l'impresa. Infatti egli ha detto che questa linea poteva assai facilmente essere interrotta. Ora, se dopo questa dichiarazione noi veniamo a dire apertamente al pubblico: sappiate che voi non avrete in detti casi nè garanzia nè altra indennità; io credo che lederemmo fortemente lo scopo a cui tendiamo, e